

<p align="center">REGOLAMENTO VIGENTE ART. 47 Votazioni - Modalità generali</p>	<p align="center">MODIFICA REGOLAMENTO ART. 47 Votazioni - Modalità generali</p>
<p>1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese, con le modalità di cui ai successivi art. 48 e 49.</p> <p>2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento o la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.</p> <p>3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.</p> <p>4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.</p> <p>5. Su ogni argomento l'ordine della votazione é stabilito come segue: a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata; b) le proposte di emendamento o di variazione previste dall'art. 17 vengono poste in votazione secondo le modalità ivi previste e nell'ordine di presentazione; c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.</p> <p>6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.</p>	<p>1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese con sistema elettronico ed eventualmente per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, con le modalità di cui ai successivi art. 48, 49,50,51.</p>

7. Quando é iniziata la votazione non é più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

8. Con il voto il Consigliere dichiara unicamente di approvare o di non approvare la deliberazione o di astenersi sulla stessa. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione devono allontanarsi dall'aula;

9. Quando i Consiglieri comunali sono tenuti per legge o per Statuto ad astenersi dall'espressione di voto, essi devono farne espressa dichiarazione prima di allontanarsi dall'aula.

~~10. Con riferimento ai sistemi di votazione di cui al primo comma, il Consigliere non può modificare il proprio voto rispettivamente dopo l'alzata di mano, dopo l'apparizione del risultato sul tabellone elettronico, dopo la risposta all'appello nominale o dopo l'introduzione della scheda nell'urna.~~

COMMI NUOVI:

10. Il Presidente dichiara aperta la votazione, lasciando trascorrere un tempo necessario, entro due minuti, per poter procedere alle operazioni di voto, dopodiché dichiara chiusa la votazione e procede alla proclamazione dei risultati. Nel tempo tra l'apertura e la chiusura delle votazioni ad ogni Consigliere è consentito modificare il proprio voto, in caso di errore, con dichiarazione verbale.

11. Con riferimento ai sistemi di votazione di cui al primo comma, al Consigliere non è più possibile modificare il proprio voto dopo la dichiarazione di chiusura della votazione, dopo la risposta all'appello nominale, dopo l'introduzione della scheda nell'urna.

NUOVO ARTICOLO 48
Votazione con sistema elettronico

1. La votazione con sistema elettronico si effettua con idonea apparecchiatura che consente le seguenti espressioni di voto: favorevole, contrario o astenuto.

2. Nella votazione con sistema elettronico viene conteggiato fra gli astenuti il Consigliere che ha manifestato la presenza ma non ha espresso alcun voto e fra gli assenti il Consigliere che, pur non essendosi allontanato dall'emiciclo, non ha premuto il tasto di presenza.

3. Il risultato sul tabellone elettronico è puramente indicativo e non è ufficiale. L'esito della votazione viene ufficializzato dalla proclamazione del Presidente e con l'acquisizione a verbale della trascrizione su supporto cartaceo del risultato del voto a cura del Segretario.

4. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente la visione del risultato consultando apposito supporto cartaceo che viene prodotto per ciascuna votazione.

~~Art. 48~~
~~Votazioni in forma palese~~

~~1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o con sistema elettronico.~~

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, chiedendo prima l'espressione dei voti favorevoli, poi dei voti contrari ed infine le dichiarazioni di astensione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 49
Votazioni per alzata di mano

1. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la votazione con sistema elettronico, il Consiglio Comunale procede alla votazione per alzata di mano. Il Presidente invita i consiglieri presenti alla votazione ad esprimersi con il seguente ordine: favorevoli, contrari, astenuti.

4. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza del Segretario Comunale.

~~Art. 49~~

Votazione per appello nominale

~~Art. 50~~

Votazioni segrete

~~1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartenente ai gruppi di minoranza.~~

~~2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, come appresso indicato:~~

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, munite del timbro del Comune prive di segni di riconoscimento;
b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non

Art. 50

Votazione per appello nominale

Art. 51

Votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, qualora non sia possibile procedere con votazione con sistema elettronico, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartenente ai gruppi di minoranza.

2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata di norma con votazione con sistema elettronico o a mezzo di schede, come appresso indicato:

siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.